



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 3 del 28 agosto 2024

Oggetto:

Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Struttura Proponente: **SETTORE SANITA' PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA. PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana

Allegati n. 1

A *Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali
abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana*

9f4cc00b78c9ba364001dfd9f81f238b71f6376177480654fa315da0c9bc5646

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q), e 118 della Costituzione;
- il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- gli articoli 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e 117, comma 1 del d.lgs 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) che consentono al Presidente della Giunta regionale di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica limitatamente al territorio regionale di riferimento;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art.70;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il citato regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare, l'art.65, secondo cui, per evitare la diffusione delle malattie di categoria A, l'autorità competente può regolamentare l'attività venatoria e le altre attività all'aperto;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che introduce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione del 23 febbraio 2024 che modifica l'allegato 1 del recante del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e che include alcuni Comuni della Regione Toscana in zona di restrizione per PSA (zona di restrizione I e II);
- il vigente Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata alla risposta alle emergenze;
- il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la peste suina africana per il 2024 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e dei successivi regolamenti attuativi e il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici – Rev. n. 4 - dicembre 2023;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29;
- l'ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 «Misure di applicazione del “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028”: controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
- il “Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA). Anni 2023-2028”, trasmesso con nota n.0001329-18/10/2023-CSPSA-MDS-P del Commissario straordinario alla peste suina africana;

- il DL 63/2024 convertito in Legge 101/2024 per il contrasto alla PSA a tutela della salute pubblica per cui la Regione non intende doverosamente introdurre restrizioni;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1118 del 25/09/2023, inerente le misure accessorie per la gestione venatoria del cinghiale (Braccata) nel territorio a caccia programmata della toscana per l'annata venatoria 2024-25
- l'art. 650 del Codice penale sull'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità pubblica;

Viste altresì:

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e in particolare gli articoli 11 e 22 per le attività di controllo numerico (catture e prelievi con arma da fuoco) nei parchi nazionali e nelle altre aree protette;
- la legge regionale n. 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 che dispone circa gli interventi di controllo all'interno delle riserve naturali regionali;
- la legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, l'art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza, nonché l'art. 19 relativo all'attività di controllo della fauna selvatica e l'art. 19ter relativo al piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;
- la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all' articolo 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;
- la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;
- la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015”;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 40 e 42 che disciplinano le aree recintate per l'addestramento dei cani e l'art. 93 "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" che specifica al comma 2 che per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno. Per le equipollenze di abilitazioni da altre regioni è stata approvato l'art. 18 all'interno della DGR 383/2023;
- la DGR n. 809 del 18.07.2022 “Adozione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” che approva il PRIU per la Regione Toscana;
- il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del «Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica»;
- la DGR n. 1519 del 18.12.2023 “ Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT);
- la DGR n. 903 del 29.07.2024 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2024/2025;
- la DGR n. 623 del 27.05.2024 “Piano di prelievo sulla specie cinghiale nelle aree vocate e non vocata per l'annata venatoria 2024-2025;
- la DGR 310/2016 e succ. mod. relativa alle procedure relative per gli interventi di controllo faunistico;
- la DGR n. 1425 del 27/12/2021 "L.R. 3/94 art. 37. Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana" ed in particolare il punto 7 "Metodo di prelievo: GIRATA" che prevede che in tutto l'arco annuale sono ammessi interventi in girata con la presenza massima di venti persone. Inoltre è prevista la presenza obbligatoria del "cane limiere" abilitato da ENCI;
- la DGR n. 941 del 05/08/2024 “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992 ed in particolare il punto 7.1 dell'Allegato A che prevede gli aggiornamenti dei mezzi di prelievo in attività di controllo;
- le richieste del Commissario Straordinario alla PSA di rendicontazione dei prelievi dei cinghiali almeno settimanale;
- la DGR 473/2022 “ L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del “Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025” e le sue modificazioni ed integrazioni successive;
- la DGR n. 528 del 15/05/2023 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (

n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca dgrt 17/2010, integrazione DGR 1185/2014 e DGR 1281/2017”;

- la DGR n. 711 del 26/06/2023 “Piano regionale per la sorveglianza sanitaria della fauna selvatica-approvazione”;

- la DGR n. 908 del 29-07-2024 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare. Destinazione risorse alle aziende USL Toscane per la S.V. 2024/2025.”;

- il Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10/11/2023-Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”;

- il Decreto Dirigenziale n° 5191 del 11/03/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Centrale di I° livello di cui all’allegato 2 della dgrt n. 1519 del 18 dicembre 2023;

- il Decreto Dirigenziale n° 6153 del 24/03/2024 “Nomina del Gruppo Operativo Territoriale Locale di II° livello di cui all’allegato 2 della dgrt n. 1519 del 18 dicembre 2023 - Territorio provinciale di Massa Carrara;

- il Decreto Dirigenziale n° 16652 del 20/07/2024” Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Progetto di rafforzamento Sorveglianza passiva integrata in provincia di Massa Carrara di cui all’allegato 1 della dgrt n. 1519 del 18 dicembre 2023”

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 “Disposizioni urgenti per la peste suina africana”;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5/2023;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 1/2024;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 2/2024;

Dato atto che l’ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024, sopra richiamata, dispone specifiche misure di controllo nei Comuni della zona infetta, della zona soggetta a restrizione II, della zona soggetta a restrizione I e nei territori liberi da malattia;

Preso atto altresì che la medesima ordinanza definisce le modalità con cui i reparti territoriali del *Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari* (CUFAA) dell’Arma dei carabinieri devono svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal d.l. 9/2022;

Considerato quale obiettivo strategico mettere in atto, il più rapidamente possibile, tutte le misure preventive al fine di ridurre al minimo il rischio che la malattia si diffonda nei territori toscani per le ripercussioni economiche e sociali che si avrebbero in tale eventualità;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure straordinarie in grado di ridurre la velocità di diffusione del contagio, anche attraverso la piena attuazione degli obiettivi di massiccia riduzione della presenza del cinghiale definiti con il citato piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario straordinario alla peste suina africana;

Precisato che il divieto di cui all'art.19 dell'Ordinanza n. 2/2024 di deprezzare commercialmente, rispetto all'andamento di mercato, i suini provenienti da allevamenti commerciali ricadenti in Comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione deve intendersi come invito a valorizzare nel miglior modo possibile il valore degli stessi suini;

Ritenuto che le suddette misure straordinarie transitino anche attraverso un maggior coinvolgimento dei cacciatori, degli operatori faunistici abilitati e di ulteriori soggetti, in modo da ottenere risultati ancor più incisivi nel contenimento e/o depopolamento della specie cinghiale, in linea con gli indirizzi commissariali e a tutela del comparto suinicolo regionale;

Valutato in particolare necessario adottare misure straordinarie relative alle attività di prelievo venatorio e di controllo della specie che, implementando la normativa ordinaria di settore, consentano di massimizzare il prelievo;

Ritenuto, pertanto:

- di affidare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art.11, comma 7, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza alle competenti autorità locali, ovvero i Dipartimenti veterinari delle ASL, le Polizie provinciali, la Polizia della città metropolitana e gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 e alle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

- di definire le competenze e i relativi oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;
- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle zone a restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ritenuto opportuno, al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alla zona di restrizione di tipo II per Peste Suina Africana (PSA), stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della dgrt n. 1519 del 18.12.2023, individui all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del sindaco competente, su proposta del GOT;

Dato atto che sarà cura dell'AUSL stabilire l'individuazione dei requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 2/2024, che saranno comunicati al Sindaco/soggetto gestore per l'adeguamento, e l'AUSL rimborsare ai Comuni/soggetti gestori gli eventuali oneri di adeguamento del punto di raccolta, debitamente documentati, ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc);

Dato atto che restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

Ritenuto opportuno, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui sopra, stabilire che la Azienda USL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

Ritenuto opportuno pubblicare l'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone di restrizione, così come definiti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana, sul portale istituzionale della Regione Toscana alla pagina web <https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-africana> al fine di garantirne la massima diffusione a tutti i soggetti interessati;

Ritenuto opportuno in base a quanto previsto all'art. 34 bis della l.r. 3/94, consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della dgrt. 528/2023 e dgrt 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario in loco dei capi abbattuti;

Ritenuto opportuno, ai fini della prevenzione ed eradicazione della PSA, attivare gli interventi di controllo della specie cinghiale per motivi sanitari tramite richiesta del Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della dgrt n. 1519 del 18.12.2023

Ritenuto opportuno poter disporre del supporto logistico ed organizzativo della struttura di Protezione Civile regionale;

Considerato che:

- il prelievo venatorio in forma collettiva sul cinghiale si attua con le metodologie della girata e della braccata;
- che risulta necessario, per massimizzare l'efficacia degli interventi, abilitare al controllo faunistico art. 37 L.R. 3/94 anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC";
- che risulta necessario, per massimizzare l'efficacia degli interventi, ammettere la presenza massima di trenta persone per gli interventi in girata in controllo art. 37 L.R. 3/94 effettuati in zona di restrizione;
- che risulta necessario, visti i Disciplinari nazionali ENCI per l'abilitazione dei cani limieri, autorizzare la detenzione di cervidi provenienti da allevamento per effettuare le prove abilitative;
- che risulta necessario nelle aree a restrizione, per rispondere in maniera puntuale alle richieste del Commissario Straordinario alla PSA di monitoraggio, che tutti i cinghiali prelevati in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana, quando verrà resa disponibile;
- che risulta necessario, esclusivamente per la specie cinghiale per gli interventi in zona di restrizione, individuare la nuova figura di "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA";

Precisato altresì che le disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono adottate in esecuzione ed integrazione delle misure previste dall'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n.2/2024 e che potranno essere aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e degli atti normativi in materia emanati a livello nazionale e comunitario;

Acquisito in data 23/08/2024 il parere del Commissario Straordinario per PSA, relativamente ai contenuti della presente ordinanza;

Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente;

ORDINA

1. che, nei Comuni elencati nell'allegato I Parte II (zona di restrizione II) e Parte III (zona di restrizione III) e nell'allegato 2 Parte A (zona infetta) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale della Regione alla pagina web <https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-africana> vengano adottate le misure di seguito riportate, distinte in misure generali, misure di gestione dei cinghiali e misure di gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali).

Misure generali:

a. i Comuni devono affiggere all'ingresso dei centri abitati e dei paesi apposita segnaletica, predisposta dal Settore Veterinario (di seguito, SV) dell'ASL territorialmente competente, di avviso di accesso in zona di restrizione per PSA;

b. le attività all'aperto indicate nell'allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024 sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza ivi previste. Le manifestazioni e i raduni campestri con un numero superiore a 20 persone e le iniziative didattiche delle scuole riguardanti più di 30 persone, in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate, sono soggette ad autorizzazione da parte dell'autorità comunale, secondo quanto previsto dalla citata Ordinanza commissariale all'art. 3, comma 1, lett. a), punto xi), e relativo allegato 5, previo parere del SV dell'ASL territorialmente competente che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza; nel caso di iniziative che coinvolgono più territori comunali, l'autorizzazione può essere rilasciata da un unico comune capofila, acquisito il parere degli altri Comuni;

c. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali possono essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;

d. nelle zone di restrizione tipo II e III e nell'area infetta i pascoli sono consentiti nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2 (Transumanza/alpeggio) dell'Ordinanza commissariale n. 2/24.

Gestione dei cinghiali:

e. deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia dal SV dell'ASL territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della

Regione Toscana. Per questa attività possono essere individuate e incaricate dal SV dell'ASL territorialmente competente, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti, gli istituti faunistici privati per il territorio di competenza, le aree protette per il territorio di competenza e/o ditte specializzate. Il volontariato organizzato di Protezione Civile e/o altre amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia. In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, deve essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questi casi, al fine di implementare le attività di sorveglianza, può anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile;

f. per quanto concerne l'eventuale impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile, le attività si svolgono nel pieno rispetto dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024;

g. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'ASL territorialmente competente;

h. tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse di tali animali devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/2009, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal SV dell'ASL territorialmente competente. Deve essere individuato, all'interno dell'area infetta o nelle immediate vicinanze, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/2009, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti e/o tramite ditte individuate e incaricate, le carcasse degli animali morti e i capi moribondi che, in caso di necessità, devono essere abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal SV dell'ASL territorialmente competente o sotto il suo controllo, le carcasse possono essere trasportate ad impianto di smaltimento;

i. è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale.

Per tutte le altre specie è vietata l'attività venatoria effettuata con più di tre cacciatori. E' consentito l'uso fino a tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori.

L'attività venatoria (ad esclusione del cinghiale) e l'utilizzo dei cani da caccia (per l'addestramento e per l'attività venatoria) sono consentite, purché nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana.

Sono vietate le attività di addestramento dei cani e le gare cinofile sulla specie cinghiale.

Le attività di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e di contenimento ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/19 sono svolte secondo le modalità previste dalla DGR 1519/2023 al punto 6.2 Allegato A ad esclusione della tecnica della braccata (lettera "l"). La tecnica della girata si può svolgere con massimo di 30 partecipanti e 3 cani limieri abilitati, oltre al conduttore anch'esso abilitato.

I GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria. L'attività di controllo faunistico ai sensi dell'articolo 19 della legge n.157/1992 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire secondo la prioritizzazione e le modalità indicate dal Referente GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023 in coerenza con la normativa nazionale di riferimento. La modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale deve basarsi su quanto

previsto dall'allegato 3 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalle polizie provinciali e metropolitana o dagli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 37 della L.R. 3/94, nonché di quelli stabiliti nella DGR 1519/2023 e del personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal SV dell'ASL territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate in all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani di controllo previsti in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

j. gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla L.R. 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 nelle quali viga il divieto di caccia, le polizie provinciali e la polizia metropolitana, concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

k. in ogni istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone infette o sottoposte a restrizione I, II e III indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana;

l. è vietato movimentare carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da cinghiali abbattuti in zona infetta o in zone sottoposte a restrizione II o III;

m. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo, lasciandoli nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Allegato A «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori della zona di restrizione II o III i cinghiali abbattuti in controllo e con esito negativo del test della PSA possono essere destinati ad uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del Regolamento Delegato (UE)2020/687 previo passaggio da un Centro Lavorazione Selvaggina designato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta della selvaggina autorizzato nei piani di cui nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, campionati, a carico del SV dell'ASL territorialmente competente o sotto la sua supervisione, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami verso un Centro di lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque nella medesima zona di restrizione II o III; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del SV dell'ASL territorialmente competente, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione designato, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse risultate negative dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II o III;

n. Nel caso in cui i controlli effettuati dai reparti territoriali del CUFAA, come previsti dall'articolo 11 comma 7 dell'Ordinanza n. 2/2024, o da altre autorità competenti riscontrino non conformità

relative alla gestione e movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti, è revocata la deroga prevista alla lettera m del presente punto;

o. è vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo e all'attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore;

p. in caso di segnalazione di cinghiali in difficoltà da parte dei CRAS è obbligatorio contattare immediatamente il SV dell'ASL territorialmente competente ai fini dell'abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse, secondo quanto indicato alla precedente lettera g;

q. è vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;

Suini allevati (inclusi i cinghiali):

r. le movimentazioni suine sono vietate salvo deroghe. Eventuali movimentazioni sono sempre soggette all'obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento (DDA) da parte del SV dell'ASL territorialmente competente;

s. gli operatori devono registrare in BDN i suini morti in allevamento al più presto possibile e comunque non oltre 48 ore;

t. il SV dell'ASL territorialmente competente verifica ed eventualmente integra in BDN le informazioni anagrafiche, orientamento produttivo, consistenza, capacità, di tutti gli stabilimenti che detengono suidi e di ogni struttura che detenga anche temporaneamente, a qualsiasi titolo suini;

u. il SV dell'ASL territorialmente competente programma e dispone la macellazione dei suidi presenti negli allevamenti familiari e vieta il ripopolamento almeno fino a diversa valutazione effettuata congiuntamente con l'OEVRT e il competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana;

v. il SV dell'ASL territorialmente competente programma e dispone le macellazioni negli allevamenti commerciali con divieto di riproduzione e di ripopolamento almeno fino a diversa indicazione. La programmazione delle macellazioni deve tener conto del maggior rischio rappresentato dagli stabilimenti di tipo semibrado, dagli allevamenti che detengono cinghiali e/o meticci DPA e dei risultati delle verifiche di biosicurezza effettuate dall'ASL in conformità a quanto previsto dal DM del 28 giugno 2022;

w. in deroga a quanto indicato ai punti precedenti. e su proposta del SV dell'ASL competente per territorio, per gli allevamenti in cui sia stata verificata con esito favorevole la presenza dei requisiti previsti per la biosicurezza rafforzata è possibile il proseguimento o la ripresa delle attività previo nulla osta regionale subordinato alla valutazione della situazione epidemiologica e della presenza sul territorio di macelli designati verso cui movimentare a fine ciclo i capi detenuti in tali allevamenti. Di tali deroghe la Regione informa preventivamente il Ministero della Salute e il Commissario straordinario alla PSA.

x. per gli allevamenti commerciali le verifiche dei livelli di biosicurezza devono essere effettuate almeno 2 volte l'anno a distanza minima di 4 mesi e le relative check list devono essere caricate in Classyfarm.

y. qualora non possano essere attuate le misure di biosicurezza rafforzata o quando queste vengano meno, il SV dell'ASL competente per territorio dispone le necessarie misure di depopolamento dei

suini detenuti, il divieto di ripopolamento fino a ripristino degli stessi e ne informa il competente settore regionale.

z. è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»);

aa. per i suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, il SV dell'ASL territorialmente competente verifica il rispetto di quanto previsto dal Dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.

bb. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con i SV dell'ASL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.

cc. il SV dell'ASL territorialmente competente, tramite il Referente di GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria, per disporre gli abbattimenti dei cinghiali presenti nelle strutture faunistiche venatorie e nei recinti di addestramento cani.

2. che nei Comuni elencati nell'allegato I Parte I (zona di restrizione I) del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, riportati sul portale istituzionale della Regione alla pagina web <https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-africana> vengano adottate le misure di seguito riportate riferite alla gestione dei cinghiali e alla gestione dei suini allevati (inclusi i cinghiali);

Gestione dei cinghiali:

a. deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal SV dell'ASL territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della Regione Toscana. Per questa attività possono essere individuate e incaricate dal SV dell'ASL territorialmente competente gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti, gli istituti faunistici privati per il territorio di competenza, le aree protette per il territorio di competenza. Il volontariato organizzato di Protezione Civile e/o altre Amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia.

b. per quanto concerne l'eventuale impiego del volontariato organizzato di Protezione Civile, le attività si svolgono nel pieno rispetto dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana del 10 maggio 2024;

c. deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del SV dell'ASL territorialmente competente;

d. l'attività venatoria verso il cinghiale è consentita con le modalità previste dal DGR 1519/2023 al punto 6.1 Allegato A, esclusivamente con il prelievo selettivo (all'aspetto e alla cerca). Non è consentito l'utilizzo della tecnica della braccata e della girata.

Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Sono comunque vietate le attività di addestramento cani e le gare cinofile su cinghiale. I GOT di II° livello di cui alla DGR 1519/2023, dispongono i pareri sanitari necessari e, tramite il proprio Referente, attivano gli interventi di controllo per motivazione sanitaria.

Il controllo faunistico della specie è finalizzato all'eliminazione del maggior numero di capi possibile e si attua con le attività di controllo ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 e di contenimento ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/19 svolte secondo le modalità previste dalla DGR 1519/2023 al punto 6.2 Allegato A. La tecnica della girata si può svolgere con massimo di 30 partecipanti e 3 cani limieri abilitati, oltre al conduttore anch'esso abilitato.

Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia provinciale, dalla polizia metropolitana o dagli Enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali a seconda della competenza territoriale, e attuate avvalendosi anche degli operatori così come previsti dall'articolo 37 della L.R. 3/94, nonché di quelli stabiliti nella DGR 1519/2023 e del personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal SV dell'ASL territorialmente competente. Nel corso delle attività di controllo, l'operatore volontario oppure operante a titolo professionale può intervenire secondo le modalità riportate all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale di cui alla L.R. 30/2015 posta in divieto di caccia nonché dell'area protetta nazionale di cui alla legge 394/1991, sia inadempiente rispetto alla predisposizione ed attuazione dei piani di controllo previsti dalla DGR 1519/2023, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale. Gli Enti gestori delle aree naturali protette, le polizie provinciali e la polizia metropolitana concordano a livello tecnico modalità tali da massimizzare l'efficacia delle rispettive azioni di controllo, con particolare riguardo al superamento dei limiti territoriali all'attività di prelievo lungo le zone di confine di rispettiva competenza;

e. ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo del cinghiale e/o attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nel «Piano di gestione della biosicurezza» di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, soggetto ad approvazione da parte del SV dell'ASL competente per territorio;

f. i capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. Nel caso di abbattimento in controllo possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario secondo quanto previsto nell'Allegato A «Disposizioni per l'uso domestico privato (autoconsumo) di carni di cinghiali abbattuti in zona di restrizione per PSA in Toscana », parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

g. in deroga al divieto di movimentazione al di fuori della zona di restrizione I i cinghiali abbattuti in controllo e con esito negativo del test della PSA possono essere destinati ad uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del Regolamento Delegato (UE)2020/687 previo passaggio da un Centro Lavorazione Selvaggina designato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta della selvaggina autorizzato nei piani di cui nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana, campionati, a carico del SV dell'ASL territorialmente competente o sotto la sua supervisione, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami verso un Centro di lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque nella medesima zona di restrizione I o II; dal CLS, fatto salvo l'esito favorevole delle visite ispettive, a carico del SV dell'ASL territorialmente competente, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione designato, ubicato anche al di fuori della zona soggetta a

restrizioni. I sottoprodotti di tali carcasse risultate negative dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II o III;

h. è vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo e all'attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore;

i. è vietata la movimentazione dei cinghiali catturati se non finalizzata all'abbattimento immediato;

Suini allevati (inclusi i cinghiali):

j. le movimentazioni suine sono vietate salvo deroghe. Eventuali movimentazioni sono sempre soggette all'obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento (DDA) da parte del SV dell'ASL territorialmente competente;

k. gli operatori devono registrare in BDN i suini morti in allevamento al più presto possibile e comunque non oltre 48 ore.

l. il SV dell'ASL territorialmente competente verifica ed eventualmente integra in BDN le informazioni anagrafiche, orientamento produttivo, consistenza, capacità, di tutti gli stabilimenti che detengono suidi e di ogni struttura che detenga anche temporaneamente, a qualsiasi titolo suini.

m. il SV dell'ASL territorialmente competente programma e dispone la macellazione dei suidi presenti negli allevamenti familiari e vieta il ripopolamento almeno fino a diversa valutazione effettuata congiuntamente con l'OEVRT e il competente Settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana.

n. In deroga a quanto indicato nel punto precedente, su proposta del SV dell'ASL competente per territorio, per gli allevamenti familiari commerciali in cui sia stata verificata con esito favorevole la presenza dei requisiti previsti per la biosicurezza rafforzata è possibile il proseguimento o la ripresa delle attività previo nulla osta regionale subordinato alla valutazione della situazione epidemiologica.

o. il SV dell'ASL territorialmente competente verifica che negli allevamenti commerciali siano presenti i requisiti di biosicurezza rafforzata. La programmazione di tali controlli deve tener conto del maggior rischio rappresentato dagli stabilimenti di tipo semibrado, dagli allevamenti che detengono cinghiali e/o meticci DPA e dei risultati delle verifiche di biosicurezza effettuate dall'ASL in conformità a quanto previsto dal DM del 28 giugno 2022. In caso di riscontro di non conformità l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse.

p. qualora non possano essere attuate le misure di biosicurezza rafforzata o quando queste vengano meno, il SV dell'ASL competente per territorio dispone le necessarie misure di depopolamento dei suini detenuti, il divieto di ripopolamento fino a ripristino degli stessi e ne informa il competente settore regionale

q. i SV delle ASL verificano i livelli di biosicurezza degli allevamenti almeno 2 volte l'anno a distanza minima di 4 mesi e le relative check list devono essere caricate in Classyfarm.

r. è sospesa la possibilità di aprire nuovi allevamenti di suini (sia «DPA» che «non DPA»).

s. per i suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, il SV dell'ASL territorialmente competente verifica il rispetto di quanto previsto dal Dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.

t. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con i SV dell'ASL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.

3. per quanto riguarda i "Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica" possono partecipare anche i cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana iscritti ad un ATC toscano da almeno un anno, anche come "ulteriore ATC". Inoltre, al comma 1 dell'art. 18 della DGR 383/2023 fra le abilitazioni che possono essere riconosciute è aggiunta quella relativa al controllo della fauna selvatica (art. 19 e 19 ter 157/92);

4. per quanto riguarda le Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani recintate, oltre a capi di cinghiale già autorizzati, possono essere ivi detenuti cervidi provenienti da allevamento;

5. che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 e dall'art. 11, comma 6 e 7, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 2/2024, la vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza sia affidata alle competenti autorità locali, ovvero i SV delle ASL, le polizie provinciali, la polizia metropolitana e gli Enti gestori delle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 30/2015 nonché delle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991, in collaborazione con le competenti forze dell'ordine;

6. che tutti i cinghiali prelevati nelle aree a restrizione in caccia e controllo siano annotati sull'apposita applicazione digitale fornita dalla Regione Toscana, quando verrà resa disponibile;

7. che nelle aree a restrizione l'ATC territorialmente competente trasmetta alle rispettive Polizie Provinciali un elenco di soggetti idonei per i compiti di supervisione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 37) della L.R. 3/94 autorizzati con specifico NUI di carattere sanitario dalla Regione Toscana, denominati "Soggetto Responsabile per gli interventi di contrasto alla PSA". Tali operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione al Registro dei Cacciatori al cinghiale in forma collettiva di cui al Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 36/r/2022 art. 73)
- Possesso della specifica abilitazione ex-art. 37) comma 4) L.R. 3/94
- Soggetto riconosciuto quale operatore in biosicurezza a seguito di specifica formazione ai sensi della Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n°5/2023 e della relativa nota prot. 523858 del 19/11/2023 della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale di Regione Toscana. La Polizia Provinciale con proprio provvedimento provvederà alla nomina di tali soggetti in numero di almeno due per ciascun comprensorio operativo con funzioni di Soggetto Responsabile fornendo le necessarie prescrizioni utili alla piena funzionalità del servizio.

8. che, in quanto riferite ad attività di sanità pubblica veterinaria, siano in capo alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti e siano oggetto di rendicontazione anche ai fini della compartecipazione comunitaria prevista, i costi sostenuti per:

- il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone di restrizione;
- la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti dagli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone di restrizione;

- le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, l'erogazione di incentivi economici per l'abbattimento di cinghiali nelle zone a restrizione PSA ed aree limitrofe, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

9. al fine di facilitare le procedure di raccolta e smaltimento delle carcasse di cinghiali rinvenuti nei territori relativi alla zona di restrizione di tipo II per Peste Suina Africana (PSA), stabilire che il Gruppo Operativo Territoriale (G.O.T.) di II° livello, presieduto dalla Autorità Competente locale, istituito ai sensi della dgrt n. 1519 del 18.12.2023, individua all'interno della suddetta zona uno o più punti di raccolta che devono essere appositamente designati con proprio atto da parte del sindaco competente, su proposta del GOT. Sarà cura dell' AUSL stabilire l'individuazione dei requisiti necessari del punto di raccolta individuato, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 2/2024, che saranno comunicati al Sindaco /soggetto gestore per l'adeguamento. L'AUSL rimborsa ai Comuni/soggetti gestori gli oneri di adeguamento debitamente documentati ed eventualmente, previo accordo, gli oneri di gestione (es. costi variabili, quali utenze, pulizie e disinfezioni, ecc). Restano a carico della AUSL la fornitura dei dispositivi di stoccaggio delle carcasse e il relativo smaltimento;

10. che, al fine di ottimizzare e ridurre le procedure amministrative, per l'erogazione di incentivi economici e per le altre attività che di cui al punto 111, di stabilire che l'AUSL possa stipulare accordi con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti;

11. che siano rafforzate le operazioni, da parte delle competenti autorità, su tutto il territorio della Regione, del corretto smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore;

12. che su tutto il territorio regionale non incluso nelle zone di cui ai punti precedenti:

I. le attività di controllo da parte della Polizia provinciale e metropolitana siano intensificate anche avvalendosi degli operatori previsti nella DGR 1519/2023 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dalle stesse Polizie di riferimento.

II. nelle aree naturali protette regionali di cui alla legge regionale 30/2015 nonché nelle aree protette nazionali di cui alla legge 394/1991 e nei siti della rete Natura 2000, gli interventi di controllo del cinghiale, al fine di massimizzarne l'efficacia, possono essere attuati, oltre che in forma selettiva, anche con l'utilizzo della girata con l'impiego di un cane limiere abilitato e un numero di operatori non superiore a 30.

Nei siti della rete Natura 2000 in area idonea alla presenza del cinghiale che non siano compresi in aree a divieto di caccia, gli interventi di prelievo venatorio della specie, oltre che in forma selettiva, possono essere attuati anche in forma collettiva. Ove l'ente gestore dell'area naturale protetta regionale o nazionale di cui sopra e dei siti della rete Natura 2000 sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei piani annuali di controllo del cinghiale, la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, sentito l'ente inadempiente, demanda alle competenti strutture regionali l'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale;

III. possono essere lasciati nella disponibilità dell'operatore volontario che abbia effettuato i prelievi in controllo secondo quanto previsto dalla dgrt 528/2023;

13. che i GOT possano avvalersi anche di altre figure professionali, oltre a quelle definite nell'Ordinanza n. 2/2024, per implementare l'efficacia e la verifica delle azioni affidate ai GOT stessi;

14. che su tutto il territorio regionale, unitamente agli interventi urgenti di cui alla presente Ordinanza, le ASL e gli ATC, per quanto di propria competenza, attuano le ulteriori misure disposte dai GOT di I° e II° livello finalizzate alla prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici.

15. in base a quanto previsto all'art. 34 bis della l.r. 3/94, di consentire la realizzazione di centri di raccolta ai sensi della dgrt. 528/2023 e dgrt 1185/2014 e delle relative strutture di eviscerazione, collocati in territorio rurale al fine di facilitare le operazioni di controllo sanitario in loco dei capi abbattuti;

16. che nel restante territorio della Regione, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia, sentito anche l'Osservatorio epidemiologico della Regione Toscana., possa essere vietato l'accasamento di suini negli allevamenti a carattere familiare;

17. che la struttura di Protezione Civile regionale fornisca supporto logistico ed organizzativo laddove si rendesse necessario;

18. che in caso di adozione di atti o deliberazioni che violino le disposizioni di cui ai punti precedenti, i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia vengano destituiti con contestuale nomina di un commissario;

19. che con successivi atti della Giunta regionale, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica della malattia, possano essere adottate ulteriori misure di rafforzamento dei livelli di biosicurezza degli allevamenti.

DÀ ATTO

- che i maggiori costi derivanti al S.S.R. dall'attuazione delle azioni di cui al punto 8 del dispositivo, la cui esatta quantificazione sarà legata all'evoluzione della situazione epidemiologica, ma che si ritiene di poter stimare in circa euro 300.000,00, trovano copertura nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24136 - Interventi istituzionali in sanità – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;

- che gli oneri derivanti dall'attuazione delle azioni di cui al punto 9 del dispositivo, stimati in circa euro 60.000,00, trovano copertura nelle risorse stanziato sul capitolo n. 24361 - Interventi straordinari sul patrimonio strutturale e strumentale del SSR – (competenza pura) - del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;

- che l'attribuzione e l'erogazione delle risorse di cui sopra a favore delle AUSL territorialmente competenti sarà disposta con successivi atti dalla Direzione Sanità, welfare e coesione sociale

DISPONE

- la presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 17 gennaio 2022 "Disposizioni urgenti per la peste suina africana" e integra le misure previste dall'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2/2024;

- la pubblicazione integrale del presente atto, unitamente all'Allegato A facente parte integrante del provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- le misure previste dalla presente ordinanza trovano applicazione dalle ore 00:00 del giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT e rimangono in vigore in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e della normativa statale o europea;
- è fatto obbligo di osservare tali misure, fatta salva l'applicazione, in caso di inosservanza, delle sanzioni di cui all'art. 650 del Codice penale.

IL PRESIDENTE